

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO IPSEN SPA

Ipsen S.p.A.  
Via Vittor Pisani n. 22 - 20124 Milano (Mi)  
Telefono: +39 02 392241  
Fax: +39 02 33007212  
E-mail: [ipsen@legalmail.it](mailto:ipsen@legalmail.it)

## CONDIZIONI GENERALI PER I FORNITORI

### 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni (Condizioni Generali di Acquisto o Condizioni Generali) si applicano a qualsiasi ordine di acquisto (Ordine di prodotti Prodotti) e/o servizi (Servizi) da parte della società del Gruppo Ipsen che effettua l'Ordine (Acquirente), nel caso in cui non sia stato sottoscritto dalle parti nessun contratto o nessun altro accordo scritto della stessa natura relativo all'oggetto dell'Ordine, e sono da ritenersi accettate dal fornitore (Fornitore) che accetti o evada tale Ordine. Le presenti Condizioni Generali possono essere modificate da condizioni particolari (Condizioni Particolari) espressamente menzionate in un Ordine. A meno che le Condizioni Generali non siano state esplicitamente modificate da Condizioni Particolari, le Condizioni Generali escludono l'applicazione di qualunque altra condizione contenuta nell'eventuale preventivo del Fornitore, nell'accettazione dell'Ordine o in altro documento. Nessun documento emesso dal Fornitore dopo il ricevimento dell'Ordine dell'Acquirente e che possa essere interpretato come una controfferta è da ritenersi vincolante per l'Acquirente.

1.2 Gli Ordini, i Contratti (così come di seguito definiti) e la fornitura di Servizi e/o Prodotti da parte del Fornitore sono disciplinati (salvo quanto altrimenti ed espressamente previsto nelle Condizioni Particolari), in quest'ordine di priorità, dai seguenti documenti: (i) Condizioni Particolari; (ii) Condizioni Generali; (iii) qualsiasi documento espressamente inserito mediante rinvio nelle Condizioni Particolari, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi istruzione particolare (documentazione tecnica, assicurazione qualità, sicurezza) (insieme le Condizioni);



(iv) offerta commerciale del Fornitore, nella misura in cui sia stata accettata per iscritto dall'Acquirente e non entri in contrasto con le Condizioni.

1.3 Si presume che il Fornitore abbia letto e compreso tutte le Condizioni e sia responsabile della propria valutazione circa le incertezze e i rischi nonché circa qualsiasi difficoltà potenziale che egli possa incontrare nella prestazione dei Servizi o nella consegna dei Prodotti. Il Fornitore si impegna, inoltre, a richiedere e verificare tutti i documenti o le informazioni tecniche necessari per l'adempimento degli obblighi posti a suo carico da un determinato Ordine.

1.4 Un Ordine rappresenta un'offerta dell'Acquirente per l'acquisto di Servizi e/o Prodotti dal Fornitore in conformità alle presenti Condizioni Generali. L'Ordine è da considerarsi accettato (i) al momento della sua accettazione scritta da parte del Fornitore o, se anteriore, (ii) nel momento in cui il Fornitore compia qualunque atto che faccia ragionevolmente presumere l'evasione dell'Ordine. Alla data in cui l'Ordine è da considerarsi accettato, il contratto (Contratto) si perfeziona.

1.5 L'Acquirente declina ogni responsabilità per i Servizi prestati o i Prodotti consegnati dal Fornitore, nel caso in cui tali Servizi o Prodotti non siano stati forniti in virtù di un Ordine regolarmente approvato, per conto dell'Acquirente, da un suo dipendente debitamente autorizzato.

1.6 Il Fornitore è tenuto ad accertarsi che il numero d'Ordine dell'Acquirente venga riportato in ogni lettera, fattura, bolla di consegna o altra comunicazione scritta inerente ad ogni Ordine. L'Acquirente non ha l'obbligo di trattare nessuna fattura o di rispondere ad alcuna comunicazione che non rechi l'indicazione di un numero d'Ordine.

1.7 Nessuna modifica di un Ordine da parte del Fornitore sarà vincolante per l'Acquirente senza la preliminare approvazione scritta di quest'ultimo.

## **2. CAPACITÀ ED OBBLIGHI DEL FORNITORE**

2.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere (i) i mezzi, le risorse e le competenze tecniche per assicurare la migliore qualità disponibile dei Servizi e dei Prodotti, (ii) la capacità finanziaria e le risorse umane necessarie per eseguire il Contratto senza rischi di interruzioni o di ritardi e (iii) tutti i permessi, le autorizzazioni, i diritti e le approvazioni necessari, se del caso, per la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Prodotti.

2.2 Il Fornitore manterrà in vigore per tutta la durata del Contratto una copertura assicurativa contro tutti i rischi che potrebbero insorgere durante l'esecuzione del Contratto stesso. A richiesta dell'Acquirente, il Fornitore esibirà all'Acquirente stesso una prova di pagamento e vigenza di tale copertura assicurativa.

2.3 Il Fornitore dichiara e garantisce che fornirà i Servizi e/o i Prodotti con un obbligo di risultato e in conformità alle condizioni del Contratto, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni e le specifiche dell'ordine, attenendosi, in particolare, alla quantità e alla qualità dei Prodotti, alle prestazioni e ai tempi/date di consegna indicati nell'Ordine.

2.4 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Servizi e/o i Prodotti da lui forniti all'Acquirente sono idonei allo scopo e all'uso cui sono destinati e conformi ad ogni legge o regolamento applicabile.

2.5 Il Fornitore terrà completamente indenne l'Acquirente da ogni costo, spesa, danno o perdita, compresi tutti gli interessi, le penali, gli onorari, le spese legali e le altre spese professionali cui sia stato condannato o che abbia sostenuto o pagato l'Acquirente in seguito o in relazione a qualsiasi atto, omissione, inadeguatezza, negligenza, inadempienza o errore attribuibile al Fornitore, al suo personale, ai suoi subfornitori o al personale dei subfornitori nell'esecuzione di un Contratto.

2.6 Il Fornitore non deve subappaltare nessuno o nessuna parte degli obblighi posti a suo carico da un Ordine o da un Contratto senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente. La preliminare approvazione scritta dell'Acquirente va ottenuta per ogni subfornitore nonché per le condizioni di pagamento di ogni subfornitore. Nonostante la nomina di un subfornitore autorizzato, il Fornitore resta pienamente responsabile della fornitura dei Servizi e/o dei Prodotti e tale approvazione non riduce o altrimenti influenza gli obblighi del Fornitore previsti da un determinato Contratto.

2.7 Il Fornitore è l'unico responsabile della supervisione e della direzione dei propri agenti, incaricati, dipendenti e subfornitori autorizzati. Gli agenti, gli incaricati, i dipendenti e i subfornitori autorizzati del Fornitore restano sotto il controllo, l'autorità e la direzione esclusivi del Fornitore.

2.8 Il Fornitore deve garantire che il proprio personale e il personale di qualsiasi subfornitore autorizzato rispettino tutte le policy, i regolamenti e le leggi applicabili in materia di salute, ambiente e sicurezza all'interno dei locali dell'Acquirente e di qualsiasi altro locale cui si acceda o che venga utilizzato in virtù di un determinato Contratto. In nessun caso potrà l'Acquirente essere ritenuto responsabile di alcun incidente derivante dall'inosservanza di tali policy, regolamenti e/o leggi.

2.09 Il Fornitore è tenuto all'osservanza dei principi stabiliti dalla Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dalla normativa francese Loi-Sapin II, dal Bribery Act 2010, dalla legge 190/2012 e, se applicabile, dalla legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero ("#US Foreign Corrupt Practices Act") durante l'intera esecuzione di un Contratto.

2.10 Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di rispettare quanto previsto dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico di Ipsen Spa, disponibili sul sito [www.ipsen.it](http://www.ipsen.it). I Principi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Ipsen sono disponibili per la consultazione sul sito internet

di Ipsen ([www.ipсен.it](http://www.ipсен.it)); il Fornitore ha facoltà di richiedere la consultazione dell'intero documento che Ipsen si impegna a mettere a disposizione dello stesso presso la propria sede.

2.11 Le parti riconoscono che l'Acquirente # ai sensi dell'Art. 5.6 del Codice Farmindustria - è tenuto a documentare e pubblicare trasferimenti diretti o indiretti di valore effettuati agli Operatori Sanitari e le Organizzazioni Sanitarie come definite nel predetto Codice, comprese le informazioni sui pagamenti o altri trasferimenti economici effettuati a detti enti nell'ambito del presente Contratto.

### **3. ESECUZIONE**

3.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e/o Servizi possiedono tutti i requisiti qualitativi specificati nell'Ordine o altrimenti comunicati al Fornitore dall'Acquirente. Con un ragionevole preavviso, l'Acquirente può ispezionare a sua discrezione i locali del Fornitore per verificare il rispetto delle Condizioni, fermo restando che tale ispezione non esclude o limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore.

3.2 Il Fornitore fornirà i Servizi ed ogni relativo elemento e/o consegnerà i Prodotti entro le date e i termini previsti in un determinato Ordine o altrimenti comunicati dall'Acquirente. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare l'Acquirente di qualsiasi evento che possa incidere negativamente sulle date e sui tempi previsti per la prestazione dei Servizi e/o la consegna dei Prodotti.

3.3 Salvo quanto altrimenti indicato nelle Condizioni Particolari, il Fornitore consegnerà i Prodotti e presterà i Servizi ed ogni relativo elemento nel luogo comunicato dall'Acquirente e si accollerà tutti i rischi e le spese di consegna, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i costi di sdoganamento, fermo restando che, salvo quanto altrimenti convenuto per iscritto dall'Acquirente, l'Acquirente non accetterà alcun margine di tolleranza rispetto alle quantità di Prodotti ordinati. Il diritto di proprietà dei Prodotti passerà all'Acquirente al momento della loro consegna.

3.4 Nel caso in cui i Servizi e/o i Prodotti non siano conformi alle specifiche di un Ordine o siano in qualsiasi modo difettosi, l'Acquirente può rifiutarsi di accettare i Servizi e/o i Prodotti in questione o può accettarli con ogni riserva o riduzione di prezzo formulata dall'Acquirente stesso. Qualora l'Acquirente si rifiuti di accettare i Prodotti e/o i Servizi difettosi o difformi, il Fornitore dovrà, a scelta dell'Acquirente, fornire nuovamente, ovvero riparare o sostituire, il prima possibile, i Servizi e/o i Prodotti in questione senza costi per l'Acquirente, rimborsandogli le spese indebitamente sostenute e senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto.

3.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Servizi e i Prodotti saranno conformi a tutte le specifiche contenute in un determinato Ordine o altrimenti comunicate al Fornitore

dall'Acquirente, saranno privi di difetti di materiali e lavorazione e saranno utilizzabili in normali condizioni d'uso.

3.6 Nessuna delle due parti potrà essere ritenuta inadempiente o responsabile verso l'altra parte per l'inadempimento o l'adempimento tardivo di uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali, nel caso in cui tale inadempimento o adempimento tardivo sia riconducibile a un evento qualificabile come caso fortuito o forza maggiore secondo l'interpretazione delle autorità giudiziarie italiane. In questi casi, il termine di esecuzione sarà prorogato di un ragionevole periodo di tempo che tenga conto degli effetti della causa dell'inadempimento o dell'adempimento tardivo oppure il Contratto potrà essere risolto, qualora tale causa persista per un periodo superiore a due mesi oppure non vi sia più interesse in capo all'Acquirente a ricevere i Prodotti o i Servizi. Si conviene, tuttavia, che la parte inadempiente dovrà (i) informare prontamente e per iscritto l'altra del verificarsi di tale evento e del modo in cui tale evento gli impedisca di adempiere ai suoi obblighi e (ii) adoperarsi in modo commercialmente ragionevole per riprendere l'esecuzione non appena sia ragionevolmente possibile.

#### **4. PREZZO - FATTURAZIONE - PAGAMENTO**

4.1 Il prezzo convenuto al momento della trasmissione di un Ordine (Prezzo) esclude qualsiasi imposta sul valore aggiunto dovuta (IVA) e, salvo quanto altrimenti convenuto per iscritto dalle parti, non può essere modificato. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, l'IVA sarà aggiunta in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti in vigore. Il Prezzo comprende tutte le prestazioni richieste al Fornitore per l'esecuzione di un Contratto e tutte le spese, gli oneri, gli esborsi e le imposte ad eccezione dell'IVA. L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore una garanzia e/o di rifiutare parzialmente il pagamento al fine di garantire l'evasione di un Ordine. Il Prezzo deve essere pagato nella valuta specificata nell'Ordine.

4.2 Salvo quanto altrimenti convenuto nelle Condizioni Particolari, il Prezzo sarà fatturato dopo la completa evasione di un Ordine a soddisfazione dell'Acquirente. Nel caso in cui il pagamento sia legato a una particolare fase dell'Ordine, il saldo della relativa fattura sarà subordinato al completamento di tale fase, nel rispetto delle condizioni convenute dall'Acquirente per tale fatturazione. L'indirizzo e la valuta di fatturazione dovranno essere indicati in ogni Ordine. In caso di mancata evasione di tutto o parte di un Ordine, e senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto dell'Acquirente previsto da un determinato Ordine, il Prezzo sarà pagato al Fornitore in proporzione ai Servizi prestati o ai Prodotti forniti in conformità alle condizioni dell'Ordine. In alternativa, l'Acquirente può, se del caso, chiedere che gli venga rimborsata immediatamente qualunque parte del Prezzo già versata al Fornitore.

4.3 Tutte le fatture corrette e non contestate dovranno essere saldate entro sessanta (60) giorni data fattura fine mese. Senza limitare nessun altro diritto o rimedio di cui disponga, l'Acquirente può compensare qualsiasi somma da lui dovuta al Fornitore con quelle dovutegli da quest'ultimo. In caso di ritardo ingiustificato nei pagamenti dovuti dall'Acquirente al Fornitore, saranno applicati interessi di mora nella misura convenzionale pari al il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali (i.e. tasso di riferimento di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192) maggiorato di due punti percentuali.

## 5. RISERVATEZZA

5.1 Il Fornitore custodirà con la massima riservatezza qualsiasi informazione riservata dell'Acquirente (in qualunque modo essa venga registrata, conservata o comunicata) di natura economica, tecnica o commerciale, riguardante, tra l'altro, l'Acquirente, le sue attività o l'oggetto di un Ordine e/o Contratto (#Informazioni Riservate").

5.2 Il Fornitore non deve utilizzare tali Informazioni Riservate per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti da un determinato Ordine o Contratto.

5.3 Il Fornitore può comunicare tali Informazioni Riservate ai propri dipendenti, funzionari o subfornitori autorizzati soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un Ordine o Contratto e deve fare in modo che i propri dipendenti, funzionari o subfornitori autorizzati cui comunichi le Informazioni Riservate siano soggetti ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno onerosi di quelli contenuti nelle Condizioni e che essi utilizzino le Informazioni Riservate al solo scopo di adempiere ai loro obblighi in conformità a un determinato Ordine o Contratto.

5.4 Le Informazioni Riservate non comprendono quelle informazioni che, secondo quanto provato dal Fornitore mediante documenti scritti, al momento della loro comunicazione: (i) erano già di pubblico dominio o erano state ottenute legalmente da altre fonti che non erano tenute verso l'Acquirente ad osservarne la riservatezza o (ii) erano già legalmente in possesso del Fornitore.

5.5 Salvo quanto altrimenti disposto da qualsiasi autorità giudiziaria o di regolamentazione, il Fornitore non può procedere ad alcuna divulgazione pubblica delle Informazioni Riservate senza la preliminare approvazione dell'Acquirente.

5.6 Le disposizioni del presente articolo 5 rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla cessazione del relativo Contratto, indipendentemente dalla data o causa di tale cessazione.

## 6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 Tutti i materiali, le attrezzature, gli strumenti, i disegni, le specifiche e i dati forniti al Fornitore dall'Acquirente (Materiale Preesistente) e tutti i diritti sul Materiale Preesistente sono e restano di proprietà esclusiva dell'Acquirente e devono essere restituiti su richiesta dell'Acquirente o al completamento o scioglimento di un determinato Contratto.

6.2 A meno che non abbia ricevuto la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente, il Fornitore s'impegna a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate dell'Acquirente e il nome o logo dell'Acquirente o del Gruppo Ipsen come referenza commerciale e in qualsivoglia pubblicazione.

6.3 Ferma restando la normativa in materia di diritto di autore, a partire dal momento della loro creazione, il Fornitore cede all'Acquirente, per l'Italia e per tutti gli altri Paesi, garantendo la piena proprietà e l'assenza di diritti di terzi, qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale, come infra definito, su ogni documento, elemento, Prodotto o materiale che debba essere fornito dal Fornitore o dai suoi dipendenti, funzionari o subfornitori autorizzati in relazione ai Servizi o ai Prodotti in qualsiasi forma, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dati, relazioni e specifiche. Il costo della cessione dei suddetti diritti è incluso nel Prezzo. L'Acquirente può, di conseguenza, senza alcun costo aggiuntivo oltre al Prezzo, utilizzare, riprodurre o adattare liberamente tutti i documenti, elementi, Prodotti e materiali relativi all'Ordine e il Fornitore non può in nessun caso utilizzare successivamente detti documenti, elementi, Prodotti e materiali senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente. Resta inteso che tale cessione comprende tutti i campi (compreso Internet) e resta in vigore per tutta la durata della protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale prevista dalla legislazione in materia.

Nel presente articolo, per Diritti di Proprietà Intellettuale si intendono brevetti, diritti su invenzioni, modelli di utilità, diritti d'autore, marchi di fabbrica, marchi di servizi, nomi commerciali, aziendali e di domini, diritti su design, diritti su software, diritti su database, diritti topografici, diritti su informazioni riservate (compresi know-how e segreti industriali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, sia esso depositato o meno, comprese tutte le domande relative a tali diritti, i rinnovi o le proroghe di tali diritti e tutti i diritti o forme di protezione simili o equivalenti in ogni parte del mondo.

6.4 Il Fornitore garantisce di avere un diritto di proprietà pieno, libero e senza gravami su tutti i Prodotti ed elementi forniti all'Acquirente e che, alla data di consegna di tali Prodotti ed elementi all'Acquirente, avrà il diritto pieno e illimitato di cederli all'Acquirente.

6.5 Se i materiali o documenti forniti come parte dei Servizi e/o dei Prodotti sono di proprietà del Fornitore o di terzi che gli abbiano concesso il diritto d'uso e/o di diffusione, il Fornitore concede sin d'ora all'Acquirente una licenza (o sublicenza) non esclusiva, irrevocabile e perpetua

per l'utilizzo di tali metodi o documenti in relazione ai Servizi e/o Prodotti.

6.6 In caso di risoluzione di un Ordine o Contratto, indipendentemente dal motivo di tale risoluzione, il Fornitore s'impegna a consegnare all'Acquirente, entro dieci (10) giorni di calendario dalla data di risoluzione dell'Ordine o Contratto, tutti gli elementi e i documenti prodotti nell'ambito di tale Ordine o Contratto, senza che sia necessario per l'Acquirente avanzare alcuna richiesta in tal senso.

## **7. RISOLUZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO**

7.1 Salvo quanto altrimenti previsto in eventuali Condizioni Particolari, l'Acquirente può: (i) annullare tutto o parte di un Ordine o Contratto prima dell'inizio della sua esecuzione da parte del Fornitore o (ii) chiedere al Fornitore di sospendere l'esecuzione di un Ordine o Contratto, senza che il Fornitore abbia il diritto di rivendicare alcun compenso o indennizzo di qualsiasi genere.

7.2 Senza pregiudizio per nessun altro suo diritto o rimedio, una parte può risolvere immediatamente un Contratto senza responsabilità verso l'altra parte dandone preavviso a quest'ultima (i) nel caso in cui l'altra parte non adempia a qualsiasi condizione di tali Condizioni Generali e (se tale inadempimento è rimediabile) non rimedi a tale inadempimento entro dieci (10) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta dell'inadempimento; (ii) in caso di insolvenza dell'altra parte, di cessione a beneficio dei creditori o dell'avvio di un procedimento fallimentare ad opera dell'altra parte o contro di essa; (iii) nel caso in cui un evento qualificabile come caso fortuito o forza maggiore duri più di due (2) mesi; (iv) nel caso in cui l'altra parte sospenda o cessi o si accinga a sospendere o cessare tutta o una parte sostanziale della sua attività.

7.3 L'applicazione dell'articolo 7.2 non inficia il diritto delle parti di rivendicare qualsiasi risarcimento danni che potrebbero avere la facoltà di chiedere.

7.4 La risoluzione anticipata di un Contratto, per qualsiasi motivo, da parte dell'Acquirente o del Fornitore non ha effetti su nessun altro Ordine trasmesso dall'Acquirente al Fornitore e su nessun altro Contratto vigente.

## **8. PROTEZIONE DEI DATI**

Ai fini della presente sezione 8, si applicano le seguenti definizioni:

"responsabile del trattamento", "incaricato del trattamento", "trattamento", "dati personali", "violazione dei dati personali" e "misure tecniche e organizzative adeguate" hanno il significato a tali termini

attribuito dalla Legislazione sulla Protezione dei Dati.

"Legislazione sulla Protezione dei Dati" indica la legislazione del Regno Unito e qualsiasi altra legislazione dell'Unione Europea relativa ai dati personali (compreso il Regolamento) e tutte le altre leggi e previsioni normative di volta in volta vigenti che si applicano a una parte in relazione all'uso dei dati personali (compresa, senza limitazione, la privacy delle comunicazioni elettroniche).

"Regolamento" indica il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.

"Regolatore" indica l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o altra autorità di regolamentazione.

"Sub-Incaricato" indica qualsiasi terza parte, incluso un consulente, un sub-appaltatore, un agente o un consulente professionale o altre terze parti che possono ricevere e/o avere accesso ai dati.

8.1 Il Fornitore dovrà sempre rispettare la Legislazione sulla protezione dei dati e, ai fini o in relazione al Contratto, dovrà (i) trattare i dati personali in modo strettamente necessario per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto, (ii) assistere l'Acquirente (su sua ragionevole richiesta) nel rispettare tutti le prescrizioni applicabili della Legislazione sulla protezione dei dati, (iii) mantenere la sicurezza dei dati personali condivisi dall'Acquirente a uno standard pari o superiore a quello stabilito nella sezione 8.3.2 delle presenti Condizioni Standard, e (iv) notificare senza ingiustificato ritardo (e in ogni caso entro 36 ore) all'Acquirente, qualora ne venisse a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati personali che riguarda qualsiasi dato personale trattato dal Fornitore e che è considerata una violazione notificabile ai sensi dell'articolo 33(1) del Regolamento.

8.2 Le parti riconoscono che, ai fini della Legislazione sulla Protezione dei Dati, e nella misura in cui il Fornitore tratta i Dati Personali per conto dell'Acquirente, l'Acquirente è il responsabile del Trattamento e il Fornitore è l'Incaricato del trattamento. Il Fornitore elaborerà i Dati Personali per eseguire i suoi obblighi ai sensi del Contratto per la durata del Contratto.

8.3 Fatta salvo quanto disposto nella sezione 8.2, il Fornitore dovrà, in relazione a qualsiasi Dato Personale trattato in relazione all'esecuzione da parte del Fornitore dei suoi obblighi ai sensi del Contratto:

8.3.1 trattare i Dati Personali solo ai fini dell'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi del Contratto e in conformità con le istruzioni scritte fornite di volta in volta dall'Acquirente, salvo diversamente disposto dalla legge

8.3.2 assicurarsi di aver messo in atto adeguate misure tecniche e organizzative in conformità con le buone pratiche del settore per la protezione contro il trattamento, l'accesso, la divulgazione, la copia, la modifica, l'archiviazione, la riproduzione, la visualizzazione o la distribuzione non autorizzata o illegale dei Dati Personali, e contro la perdita accidentale o illegale, la distruzione, l'alterazione, la divulgazione o il danneggiamento di tali Dati Personali come richiesto dall'articolo

32 del Regolamento.

8.3.3 garantire che tutto il personale che ha accesso a e/o tratta i Dati Personali sia obbligato a mantenere la riservatezza dei Dati Personali;

8.3.4 non trasferire alcun dato al di fuori dello Spazio economico europeo;

8.3.5 assistere l'Acquirente nel rispondere a qualsiasi richiesta da parte di un soggetto interessato e nel garantire il rispetto dei suoi obblighi ai sensi della Legislazione sulla Protezione dei dati e informare immediatamente l'Acquirente (i) se riceve qualsiasi richiesta di accesso, o richiesta di dati soggetti a trasferimento, rettifica, cancellazione o distruzione in relazione a Dati Personali che sono trattati dal Fornitore ai sensi del presente accordo; e (ii) di qualsiasi richiesta di divulgazione dei Dati Personali da parte di terzi che il Fornitore riceve direttamente e si impegna a fornire una copia di tale richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento. Il Fornitore non divulgherà o rilascerà alcun Dato Personale senza aver prima consultato e ottenuto il consenso dell'Acquirente, salvo quando ciò sia richiesto dalla legge;

8.3.6 fornire un'assistenza ragionevole all'Acquirente al fine di consentire all'Acquirente di rispettare gli obblighi dell'Acquirente previsti dagli articoli 32-36 del Regolamento, tra cui: (i) notificare all'Acquirente senza ingiustificato ritardo qualsiasi violazione dei Dati Personali di cui il Fornitore viene a conoscenza e/o qualsiasi violazione delle disposizioni della presente sezione 8 da parte del Fornitore o del Sub-Incaricato di cui dovesse venire a conoscenza e/o qualsiasi violazione della sicurezza che porti alla distruzione accidentale o illegale, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza; e (ii) fornire tutti i dettagli della violazione in questione, se causata dal Fornitore o da qualsiasi Sub-Incaricato, senza indebito ritardo o, se necessario, per fasi, purché sempre senza ritardi indebiti, restando inteso che tali informazioni devono includere la natura della violazione dei dati personali, le sue probabili conseguenze e tutte le misure proposte per essere adottate per mitigare tale violazione;

8.3.7 conservare registrazioni complete e accurate per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente sezione 8 e: (i) consentire le verifiche da parte dell'Acquirente o del revisore designato dall'Acquirente; e (ii) informare immediatamente l'Acquirente se, a parere del Fornitore, un'istruzione viola la Legislazione sulla protezione dei dati;

8.3.8 su indicazione scritta dell'Acquirente, cancellare o restituire i dati personali e le relative copie all'Acquirente non appena si ragionevolmente possibile al termine del Contratto, a meno che non sia altrimenti richiesta dalla legge la conservazione dei dati personali;

8.3.9 eseguire i propri obblighi ai sensi del Contratto (e qualsiasi altro accordo relativo alla fornitura dei servizi) nel pieno rispetto della legislazione sulla protezione dei dati; e

8.3.10 informare immediatamente l'Acquirente e fornire prontamente assistenza per rispondere



a qualsiasi richiesta di informazioni o indagine o valutazione del trattamento avviata dall'autorità di regolamentazione in relazione ai dati personali.

8.4 Il Fornitore stipulerà per iscritto con qualsiasi Sub-Incaricato, impegni contrattuali che siano almeno pari agli obblighi imposti al Fornitore ai sensi della presente sezione 8, compresi gli obblighi che diano garanzie sufficienti da parte del Sub-Processore che il trattamento soddisfi i requisiti della legislazione sulla protezione dei dati. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente di qualsiasi inadempimento di tali obblighi di protezione dei dati da parte di ciascun Sub-Incaricato (anche nel caso in cui il Fornitore non abbia stipulato per iscritto detti impegni con il Sub-Incaricato).

## 9. DIRITTO APPLICABILE

Le Condizioni Generali, il Contratto e l'Ordine sono disciplinati dal diritto italiano e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## 10. DISPOSIZIONI GENERALI

10.1 La totale o parziale nullità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente atto non inficia in alcun modo la validità o l'applicabilità di tale disposizione per qualsiasi altro scopo, né inficia le restanti disposizioni del presente atto.

10.2 Nessun Ordine o Contratto e/o parte di esso può essere ceduto interamente o parzialmente dal Fornitore senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente. Nel caso in cui il Fornitore ceda un Ordine o Contratto e/o qualsiasi parte di esso senza il consenso dell'Acquirente, il Fornitore resta personalmente responsabile verso l'Acquirente e i terzi. L'Acquirente può cedere un Ordine o Contratto o qualsiasi parte di esso a qualunque persona fisica, azienda o società.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Fornitore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341e 1342 cod.civ., il Fornitore dichiara di approvare espressamente le clausole contenute nelle suddette Condizioni Generali di cui ai seguenti articoli: 2 (Capacità ed obblighi del Fornitore), 3 (Esecuzione), 7 (Risoluzione # Sospensione - Annullamento) e 9 (Diritto applicabile - foro).

Data \_\_\_\_\_

Firma del Fornitore \_\_\_\_\_